

**IN BREVE n. 033-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE FUNEBRI PER LA NONNA**

### **Domanda**

Ho sostenuto, in due tranches, le spese per il funerale di mia nonna, che non conviveva con me. Posso detrarre l'importo riportato in fattura? Fino a che limite?

### **Risponde G.Mingione**

Le spese funebri danno diritto alla detrazione del 19% del loro ammontare, se sostenute per la morte dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno fiscalmente a carico (articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir). Nello specifico, la detrazione spetta per il coniuge, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Lo sconto di imposta spetta per un importo non superiore a 1.549,37 euro per decesso. Tale limite non può essere superato neppure per effetto di pagamenti della spesa ripartiti su più anni.

### **LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA**

Parentela in linea retta	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

## **LA RIFORMA DELLA P.A. E' LEGGE**

L'aula della Camera ha definitivamente convertito in legge il decreto Madia, già approvato in prima lettura da Montecitorio. Il ritorno alla Camera è stato necessario dopo le modifiche introdotte in Senato per i rilievi della Ragioneria dello Stato.

Dunque, definitivamente abrogato il trattenimento in servizio di ulteriore due anni oltre l'età pensionabile dopo i vari tira e molla di questi ultimi anni: da diritto del pubblico dipendente a facoltà della amministrazione a concederlo, a cancellazione totale...

La rottamazione "selvaggia" non tocca i medici della pubblica amministrazione.

Per i dirigenti medici in particolare pensione dei Primari col limite massimo dei 68 anni, 70 se docenti universitari. Il limite dei 65 è, però, tassativo per i medici ospedalieri con possibilità ai 66 anni e tre mesi solo per fare sì che possa essere acquisito la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Nessun incarico di studio o consulenza ai pensionati né incarichi dirigenziali o direttivi o incarichi di governo in amministrazioni pubbliche (eccezione solo se a titolo gratuito...articolo 6...!). Unica eccezione alle giunte per enti locali e agli organi direttivi degli ordini e collegi professionali.

Mobilità entro i 50 Km tranne per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni che hanno diritto al congedo parentale e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi retribuiti per l'assistenza di parente o di affine disabile.

Ora si vedrà al via... e se sono rose fioriranno.....

## **CASSA PRIVATIZZATE - NESSUN PRELIEVO FORZOSO SUI PATRIMONI**

Filippo Taddei, responsabile economico del Pd e consigliere di Renzi, afferma: “ Non c'è in cantiere nessuna idea relativa ad un prelievo forzoso sui patrimoni delle Casse di previdenza dei professionisti, bensì il progetto il progetto di una maggiore sinergia affinché gli enti possano sempre più investire in Italia, ferma la libertà di movimento dei capitali”.

Ricordiamo l'attenzione per i patrimoni delle Casse privatizzate e gli interrogativi verso questi enti per eventuali ricerche di risorse in un momento di recessione.....

## **CARO TARIFFE - IN UN ANNO + 6%**

Continuano a salire le tariffe, in particolare quelle degli enti locali (come acqua potabile e rifiuti).

In un anno, secondo l'Osservatorio Prezzi e Mercati dell'Istituto di Unioncamere specializzato nella distribuzione e servizi, l'esborso familiare è stato di un +5,9%: metà della inflazione generale registrata nella prima metà del 2014 è dovuta alle tariffe pubbliche.

Rispetto a giugno dello scorso anno l'incremento complessivo (locali e nazionali) è stato del 4%, ma quelle a controllo nazionale sono state pari all'1,6%.

Negli ultimi anni l'autonomia impositiva dei Comuni, ha comportato una corsa sfrenata in nuove tasse e negli aumenti iperbolici di quelle vecchie....

## **DAL CONSIGLIO DI STATO**

### **Concorso e mancato inoltro dei documenti**

E' illegittima l'assunzione di un concorrente, vincitore del concorso, in caso di mancata produzione dei documenti entro i dieci giorni come previsto dal bando pena l'esclusione.

*Consiglio di Stato sezione V - sentenza numero 4001 del 28 luglio 2014*

## **TUTELE DISABILI - FERIE e PERMESSI**

I permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 non debbono essere riproporzionati qualora il lavoratore che assiste un disabile, fruisca, nello stesso mese, di un periodo di ferie.

Infatti i permessi e le ferie sono due istituti con natura e carattere diversi e non interscambiabili e, pertanto, la fruizione delle ferie non può incidere sul godimento dei permessi.

Le ferie sono sottese al recupero delle energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa e nella realizzazione delle esigenze anche ricreative personali e familiari.

**Ministero del Lavoro - Interpello numero 21 del 17 giugno 2011**

## **TUTELE DISABILI - REFERENTE UNICO**

Con referente unico si intende il soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito disabile.

Ne deriva che non è possibile accordare i permessi in alternanza a più di un lavoratore per l'assistenza di un disabile e nell'ipotesi in cui il portatore di handicap assuma il domicilio, per determinati periodi di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, è sempre necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza (Ministero Lavoro-Attività Ispettiva - Interpello n 32 del 9 agosto 2011).

Ricordiamo appunto che in base al concetto di esclusività introdotto con la legge 183/2010 il diritto a fruire di tre giorni retribuiti di permesso al mese come previsto dall'articolo 3 della legge 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore con riferimento alla stessa persona disabile, salvo nei casi con figli con handicap in condizione di gravità, ove potranno dare assistenza, in alternativa, entrambi i genitori.

### **Articolo 33 (Agevolazioni) della Legge 104/1992 come modificato dall'art.24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità) della Legge n. 183 del 4 novembre del 2010**

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. ***Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per la assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.***


4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

**7-bis.** Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.



Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ATTENZIONE ALLA POLIZZA RC PROFESSIONALE** estratto da articolo di Italia Oggi  
Indipendentemente dall'obbligo o meno della polizza Rc professionale, prima di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio professionale, area medico-sanitaria, è consigliabile porre molta attenzione:

- ✓ ai rischi coperti o esclusi
- ✓ se copre o meno la colpa grave
- ✓ le eventuali franchigie (preferire sempre quelle a franchigia 0)
- ✓ ai massimali
- ✓ in caso di doppia polizza che tutte polizze coprano il rischio in proporzione, escludendo la formula della copertura solo dello scoperto
- ✓ copertura delle spese legali per avvocato e periti di fiducia nella tutela giudiziaria, per evitare che sia la Compagnia a scegliere se subentrare o meno nel procedimento giudiziario secondo le sue convenienze
- ✓ controllare i periodi assicurati cioè se comprende o meno e per quanti anni la retroattività e la garanzia postuma (preferibile per copertura retroattiva e postuma 10 anni e comunque no a retroattività zero)
- ✓ la valutazione del premio commisurato alle caratteristiche del prodotto.

 ***Assicurarsi è bene, assicurarsi bene è meglio !***

## **ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALLE SPECIALITA' MEDICHE**

Pubblicato il bando del Miur per il concorso d'accesso alle scuola di specializzazione medica a carattere nazionale.

Numero posti 5.504: 5000 borse statali + 471 messe disposizione dalle regioni + 33 garantite da altri enti.

Apertura della iscrizioni il 1 settembre 2014.

Chiusura delle iscrizioni alle ore 15.00 del 30 settembre 2014.

Modalità di iscrizione per via telematica attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it).

Titolo di ammissione conseguimento laurea in medicina entro il 30 settembre 2014 e possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole (prevista per il 10 dicembre 2014).

Attenzione: alla domanda, possibilità di scelta di concorrere per l'accesso fino a due tipologie di scuola di specializzazione per ciascuna area (medica, chirurgica, servizi clinici).

Prova con 110 quesiti a risposta multipla: 70 su argomenti caratterizzanti il corso di medicina, 40 su scenari predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici (30 comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla stessa area e 10 su quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola). Ogni risposta esatta vale 1 punto, ogni risposta non data vale 0, ogni risposta sbagliata -0,30. I 10 quesiti specifici hanno peso maggiore: 2 punti per ogni risposta esatta, 0 per risposta non data, -0,60 per ogni risposta sbagliata.

Ai titoli attribuzione di 15 punti: fino a 2 punti per il voto di laurea e fino a 13 per il curriculum degli studi (fino a 5 punti in base alla media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti, fino a 5 punti in base ai voti presi negli esami fondamentali del corso di laurea e caratterizzanti o

specifici in base alla scuola scelta, fino a 3 punti in base agli altri titoli cioè 1 punto per tesi sperimentale e 2 per titolo di dottorato di ricerca in una disciplina affine alla tipologia della scuola scelta).

Calendario delle prove: la prima prova comune a tutte le scuole il 28 ottobre 2014 alle ore 11, la seconda parte per le scuole di area medica il 29 ottobre alle ore 11, per le scuole di area chirurgica il 30 ottobre alle ore 11, per le scuole di area dei servizi clinici il 31 ottobre alle ore 11.

## **ECONOMIA**

In cinque anni le vendite delle auto in Italia sono diminuite del 40%. Conseguenza non solo il volano dell'economia in diminuzione, ma anche gli introiti erariali in calo...: il gettito dell'Iva Iva e dell'Imposta Provinciale di Trascrizione si è ridotto del 30,2%, cresciuto invece per gli aumenti il "bollo" (la tassa di possesso) del 4,6%....

Ricordiamo che il gettito del carico fiscale sui carburanti frutta allo Stato ben 36,6% miliardi!

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2014**

L'indice Istat relativo al mese di luglio 2014 è pari a 107,3 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **1,015056 %**. (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti. In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

### **Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1**

**755.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

## MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12/08/2014 per il mese di LUGLIO 2014**

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>					
<b>%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>					

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: luglio 2014  
Aggiornato: 12 agosto 2014  
Prossimo aggiornamento: 12 settembre 2014

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>107,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,3</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **PERMESSI DISABILI - REQUISITI**

Per fruire dei permessi (3 giorni al mese anche frazionati a giorni o a ore) per l'assistenza a disabile occorrono i seguenti requisiti:

- essere lavoratore dipendente;
- che il disabile sia in situazione di handicap grave.

Deroghe previste in caso di disabile ricoverato:

- necessità del disabile per visite o terapie (certificate) esterne alla struttura;
- il disabile sia in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- in caso di minore con necessità di assistenza da parte del genitore o di un familiare richiesta dai sanitari.

## **ATTUALI PROBLEMI IN PREVIDENZA - CONSIDERAZIONI** mpe

Patto dei diritti acquisiti e non solo legittime aspettative, equità intergenerazionale anche per redditi bassi e discontinui, sostenibilità nel tempo dei vari sistemi. Ecco i grossi problemi dell'attuale sistema previdenziale proiettato in un futuro molto incerto per le scarse prospettive di lavoro nel mondo giovanile e un invecchiamento della popolazione sempre trascurato in passato.

La legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) che blinderebbe le riforme previdenziali delle Casse privatizzate, è costituzionale non rispettando il concetto del diritto acquisito, riducendo gli assegni pensionistici? Va rispettato il pro rata?

La Cassazione con la sentenza 17892/2014 irrompe pesantemente contro la legge di Stabilità ...è innovativa e non un riconoscimento di norma autentica.

Fino a che punto la ricerca della sostenibilità dei bilanci deve interessare anche la platea di coloro che ricevono già la pensione? E' solo un problema esclusivo per chi è lontano dalla pensione?

Purtroppo le cattive amministrazioni costrette a passare dalla capitalizzazione al sistema a ripartizione, avendo spesso usato impropriamente i soldi della previdenza per compiti assistenziali o per sanare altri "rossi", e le mancate piccole correzioni normative in corso d'opera negli anni ci portano a guardare il mondo previdenziale come un enorme buco economico coi pensionati, parlo dei veri pensionati che durante tutta la vita lavorativa hanno versato fior di contributi a valore corrente come parassiti della società, considerati colpevoli del pretendere quel giusto riconoscimento a suo tempo pattuito.

Il sistema a ripartizione, escamotage di coloro che hanno deviato dalla capitalizzazione i soldi versati dai lavoratori per un dignitoso post lavorativo, è un sistema perverso che non dà garanzie a se stessi se si mette a rischio la garanzia degli altri, dei giovani: il patto intergenerazionale.... ma la sostenibilità fino a che punto può intaccare il contratto iniziale del lavoratore oggi pensionato? o prossimo pensionando? Il pro rata in relazione alle anzianità maturate, va rispettato. Non si può cambiare rotta in corso d'opera anche se finalizzata ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, intaccando quanto già maturato, insomma non può avere retroattività. Troppo spesso si ignorano i diritti, alterando il concetto del -diritto maturato-; i provvedimenti che dovrebbero essere sempre improntati nel rispetto del principio di ragionevolezza e che inesorabilmente creano disparità di trattamento, debbono riguardare i periodi a seguire e non incidere sul passato..